

Decreto-legge del 16/10/2017 n. 148 -

Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

Publicato in Gazzetta Ufficiale n. 242 del 16 ottobre 2017

Articolo 5 septies

Art. 5-septies Disposizioni in materia di collaborazione volontaria per l'emersione di redditi prodotti all'estero

Articolo 5 septies -

Art. 5-septies Disposizioni in materia di collaborazione volontaria per l'emersione di redditi prodotti all'estero

In vigore dal 16/10/2017

Modificato da: Legge del 04/12/2017 n. 172 Allegato

1. Le attivita' depositate e le somme detenute su conti correnti e sui libretti di risparmio all'estero alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'[articolo 4, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 4 agosto 1990, n. 227](#), da soggetti fiscalmente residenti in Italia ovvero dai loro eredi, in precedenza residenti all'estero, iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) o che hanno prestato la propria attivita' lavorativa in via continuativa all'estero in zona di frontiera o in Paesi limitrofi, derivanti da redditi prodotti all'estero di cui all'articolo 6, comma 1, lettere c) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917](#), possono essere regolarizzate, anche ai fini delle imposte sui redditi prodotti dalle stesse, con il versamento del 3 per cento del valore delle attivita' e della giacenza al 31 dicembre 2016 a titolo di imposte, sanzioni e interessi.
2. Il comma 1 del presente articolo si applica anche alle somme ed alle attivita' derivanti dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attivita' lavorativa in via continuativa.
3. L'istanza di regolarizzazione puo' essere trasmessa fino al 31 luglio 2018 e gli autori delle violazioni possono provvedere spontaneamente al versamento in un'unica soluzione di quanto dovuto entro il 30 settembre 2018, senza avvalersi della compensazione prevista dall'[articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241](#), e successive modificazioni. Il versamento puo' essere ripartito in tre rate mensili consecutive di pari importo; in tal caso il pagamento della prima rata deve essere effettuato entro il 30 settembre 2018. Il perfezionamento della procedura di regolarizzazione avviene dal momento del versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione o dell'ultima rata.
4. Anche in deroga all'[articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212](#), i termini di cui all'[articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600](#), all'[articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633](#), e all'[articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472](#), che scadono a decorrere dal 1° gennaio 2018, sono fissati al 30 giugno 2020 limitatamente alle somme e alle attivita' oggetto della procedura di regolarizzazione ai sensi del presente articolo.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione delle norme di cui ai commi precedenti.
6. Il presente articolo non si applica alle attivita' ed alle somme gia' oggetto di collaborazione volontaria di cui alla [legge 15 dicembre 2014, n. 186](#), e al [decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 20 novembre 2015, n. 187](#). Non si da' luogo al rimborso delle somme gia' versate.

[Torna al sommario](#)

